

SCHEMA DI CONTRATTO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno ____, addì ____ del mese di ____ in Roma, nella sede del Dipartimento della Funzione Pubblica, innanzi a me *dott.*, in qualità di Ufficiale rogante delegato alla stipula dei contratti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, non assistito da testimoni per espressa e concorde rinuncia fatta dalle parti contraenti,

SONO COMPARSI

in rappresentanza della PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA (C.F. n. 80243510585), successivamente indicato come Dipartimento, il/la Dott./ssa _____, Direttore di _____ giusta delega del Capo del Dipartimento della funzione pubblica n. ____ del _____, d'ora in poi Dipartimento.

E

Il/la Società ____ (P.I. ____ e C.F. ____), con sede in _____, di seguito indicata anche come "Affidataria", rappresentata dal/la Dott./ssa _____, nato a ____ (__) il _____, in qualità di legale rappresentante pro-tempore, giusta nomina del _____ d'ora in poi Affidataria.

PER

La stipula del contratto concernente l'affidamento del servizio di "Monitoraggio, valutazione e disseminazione dei risultati del progetto "Giustizia on line" del Programma di riduzione dei tempi della giustizia civile, finanziato nell'ambito del Piano di azione coesione".

PREMESSO CHE

- Il Programma di riduzione dei tempi della giustizia civile, denominato "Progetto Giustizia On line", finanziato nell'ambito del Piano di azione coesione e predisposto in data 12 luglio 2013 dal Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi – Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati, ha come Obiettivo Generale la riduzione dei tempi e dei costi della giustizia civile nel Mezzogiorno e come Obiettivo specifico l'attivazione del processo civile telematico, da conseguire attraverso tre linee di azione:

Linea di azione 1: **Diffusione del sistema delle notifiche telematiche** in ambito civile per lo sviluppo e la diffusione presso gli 80 uffici giudiziari destinatari del progetto nelle regioni meridionali indicate, di una modalità evoluta di utilizzo delle piattaforme telematiche con la creazione di provvedimenti nativi telematici attraverso il software di proprietà dell'Amministrazione della giustizia denominato "Consolle del magistrato";

Linea di azione 2: **Diffusione dei decreti ingiuntivi telematici** relativamente al rito monitorio, in 23 degli 80 uffici giudiziari destinatari della Linea di azione2;

Linea di azione 3: **Monitoraggio, valutazione del progetto e analisi delle serialità** con la quale si intende monitorare, valutare e comunicare i risultati degli interventi realizzati dalle Linee di azione 1 e 2 del progetto “Giustizia on line” e la diffusione delle migliori pratiche, ovvero le iniziative che hanno conseguito i migliori risultati.

- Il Dipartimento è Amministrazione beneficiaria, per l’attuazione della linea d’azione 3 “Valutazione, disseminazione e analisi della domanda di giustizia” con la quale si intende valutare ex post e disseminare i risultati raggiunti dal Progetto “Giustizia on line”
- il Dipartimento, per l’acquisizione del servizio di “Monitoraggio, valutazione e disseminazione dei risultati del progetto “Giustizia on line” del Programma di riduzione dei tempi della giustizia civile, finanziato nell’ambito del Piano di azione coesione“, ha indetto una procedura aperta per la selezione di un soggetto cui affidarne la realizzazione;
- il Dipartimento ha, quindi, esperito la gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di cui al punto precedente, con pubblicazione del relativo bando sulla GUUE, GURI e siti istituzionali;
- con decreto n. __ del _____ è stata nominata la Commissione di valutazione prevista dall’art. 14 del capitolato tecnico relativo al bando di gara citato;
- con nota del _____, acquisita con protocollo n. _____, il Presidente della Commissione di valutazione ha trasmesso all’Ufficio i verbali di gara e ha dato comunicazione dell’esito della valutazione;
- in data _____ è stato adottato il decreto n. ___ di aggiudicazione definitiva della gara a favore della Società _____ e che di tale aggiudicazione è stata data comunicazione in data _____;
- il Codice Identificativo Gara (CIG) è 5875058B39;
- il Codice Unico di Progetto (CUP) è J55F12000140001.

TUTTO CIÒ PREMESSO

le Parti come sopra costituite, avendone io Ufficiale Rogante accertata l’identità e la capacità giuridica, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO

L’esecuzione del presente contratto è regolata:

- dalle clausole del capitolato d’oneri e dell’offerta tecnica ed economica dell’affidataria che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e dalle clausole del presente contratto che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra il Dipartimento e l’Affidataria relativamente alla fornitura del servizio;
- dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. e dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207.

- dall'art. 8 del decreto legislativo n. 303/99 e dal susseguente D.P.C.M. 22 novembre 2010 concernente l'autonomia finanziaria e la contabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l'amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità generale dello Stato, dal Codice Civile, dalle altre norme di diritto privato e dal Capitolato d'oneri generali per le forniture e i servizi eseguiti a cura del Provveditorato Generale dello Stato approvato con D.M. 28.10.1985 per quanto non espressamente regolato;
- dalle disposizioni di cui legge 13 Agosto 2010, n. 136.

ART. 2 - OBBLIGATORIETA' DEL CONTRATTO

L'Affidataria riconosce che il presente contratto, mentre è per essa vincolante fin dalla data di sottoscrizione, avrà efficacia nei riguardi del Dipartimento solo dopo l'approvazione dello stesso previo espletamento, con esito positivo, dei controlli previsti

ART. 3 - OGGETTO DEL CONTRATTO

L'Affidataria realizzerà le attività nel rispetto del capitolato tecnico allegato al bando di gara e secondo l'offerta tecnica ed economica, presentate e depositate agli atti di questo Dipartimento, nel rispetto dei tempi e degli obiettivi ivi previsti e secondo le specificazioni e modalità attuative stabilite nel presente contratto.

Restando espressamente salva ogni più ampia previsione contenuta nel capitolato tecnico stesso, nonchè nella offerta tecnica formulata dall'affidataria, le attività da realizzare, riconducibili all'art. 2 del Capitolato ed all'offerta tecnica, saranno così articolate:

- Linea di attività 1. Mappatura degli interventi e valutazione dei risultati quantitativi e qualitativi previsti dalle Linee di azione 1 e 2 del progetto GoL;
- Linea di attività 2: Valutazione degli interventi sull'utenza professionale;
- Linea di attività 3: Individuazione e disseminazione a livello regionale e nazionale delle buone pratiche di gestione dei servizi telematici;
- Linea di attività 4: Comunicazione dei risultati presso il pubblico e gli stakeholder.

ART. 4 - DURATA E EFFICACIA DEL CONTRATTO

Il servizio ha la durata di 12 mesi a partire dalla data di acquisto dell'efficacia del medesimo contratto.

L'efficacia e l'esecuzione del contratto sono condizionate all'esito positivo dei controlli previsti dalla normativa nazionale e comunitaria. Qualora detti controlli non diano esito positivo il contratto si intende risolto. Nulla è dovuto al prestatore d'opera neanche in caso abbia iniziato l'esecuzione del contratto prima della formalizzazione dell'esito positivo dei suddetti controlli.

Eventuali proroghe per la conclusione delle attività potranno essere autorizzate dal Dipartimento, purchè espressamente richieste dall'Affidataria almeno 30 giorni prima della scadenza del servizio e adeguatamente motivate.

ART. 5 - CORRISPETTIVO DELL’AFFIDAMENTO

Il servizio oggetto del presente affidamento sarà realizzato d’intesa con il Dipartimento secondo le modalità specificate in offerta. L’importo del servizio è stabilito in € _____ (_____/00) oltre I.V.A. al 22% pari a € _____ (_____/00), per un onere complessivo di € _____ (_____/00) come da offerta dell’Affidataria in sede di gara.

Gli oneri per la sicurezza derivante dai rischi di natura interferenziale sono pari a € 0,00 (zero/00).

ART. 6 – RAPPORTO DI LAVORO E RESPONSABILITÀ PER INFORTUNI E DANNI

L’Affidataria è unica responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi nell’espletamento del servizio. Essa è obbligata ad osservare la normativa vigente a tutela dei lavoratori, sotto ogni profilo, anche quello previdenziale e della sicurezza.

L’Affidataria ha l’obbligo di garantire i lavoratori per le ipotesi di infortunio di qualsiasi genere che possano verificarsi nello svolgimento anche di quella parte di attività dagli stessi prestata direttamente all’interno dei locali del Dipartimento, manlevando quest’ultimo da ogni eventuale richiesta di risarcimento.

L’Affidataria ha l’obbligo di osservare, oltre il presente Contratto, ogni altra norma di legge, decreto e regolamento, vigenti o emanati in corso d’opera in tema di assicurazioni sociali ed è tenuta al rispetto di tutte le normative relative alle assicurazioni sociali del personale addetto ed alla corresponsione di relativi contributi, esonerando il Dipartimento da ogni e qualsiasi responsabilità civile in merito.

L’Affidataria è obbligata ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati per l’esecuzione del Servizio, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nella località e nei tempi in cui si svolgono i lavori.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro vincolano l’Affidataria anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

ART. 7 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L’Affidataria si obbliga ad osservare e a far osservare la massima riservatezza su informazioni, documenti o altro tipo di materiale proveniente da Amministrazioni o altri soggetti coinvolti nell’espletamento del servizio, estendendo eguale riservatezza per tutti i risultati, anche parziali, elaborati in qualsiasi forma (cartacea, informatica, ecc.) della propria attività, salvo che lo stesso Dipartimento ne disponga la diffusione, secondo le modalità giudicate più opportune. In tal senso la Affidataria si obbliga ad adottare con i propri dipendenti e consulenti tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e/o documentazione.

L’Affidataria, inoltre, si obbliga ad osservare scrupolosamente la normativa in materia di riservatezza e di trattamento dei dati sensibili, in tutte le occasioni per le quali essa sarà applicabile nell’espletamento del presente affidamento.

ART. 8 – POSSIBILITÀ DI SUDDIVISIONE DEL SERVIZIO, INAMMISSIBILITÀ DELLE VARIANTI, SUBAPPALTO

Il Servizio è indivisibile.

Non sono ammesse varianti.

(da inserire nel caso in cui l'affidataria non abbia dichiarato in sede di offerta di avvalersi del subappalto)

L'affidataria, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni.

(da inserire nel caso in cui l'affidataria se l'affidataria abbia dichiarato in sede di offerta di avvalersi del subappalto)

E' ammesso il subappalto, alle condizioni e con le modalità di cui all'art. 118 del Codice degli Appalti e nel rispetto di tutti gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. La parte di servizio che viene concessa in subappalto, non può superare il 30% del valore dell'offerta.

E' fatto obbligo all'affidatario di trasmettere al Dipartimento, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore o cottimista, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso affidatario corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate, ai sensi dell'art.118, comma 3, del Codice degli Appalti.

ART. 9 – CAUZIONE

Ai sensi dell'articolo 113 del D.Lgs. 163/06 e in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 15 del disciplinare di gara, a garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l'Affidataria ha depositato la cauzione _____ costituita mediante _____ n. _____ del _____ emessa da: _____ per _____ l'importo di € _____ (_____), in favore del Dipartimento.

La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto (12 mesi) e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte del Dipartimento, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta del Dipartimento qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'Affidataria. In caso di inadempimento a tale obbligo, il Dipartimento ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata in misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'ottanta per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità del benestare del Dipartimento, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Affidataria, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione del pagamento.

L'ammontare residuo, pari al venti per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

ART. 10 – RECESSO

Il Dipartimento ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Affidataria con lettera raccomandata a.r.. Dalla data di efficacia del recesso, l'Affidataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Dipartimento. In caso di recesso del Dipartimento, l'Affidataria ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto.

Il Dipartimento si riserva, altresì, il diritto di rinunciare ad alcuni servizi, oggetto del presente contratto, qualora la relativa erogazione da parte dell'Affidataria non dovesse essere più necessaria. In tal caso l'Affidataria ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto. L'Affidataria rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

In adempimento a quanto previsto dal D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 il Dipartimento recederà dal presente contratto nei casi e con le modalità previste nell'art. 94 del citato D.Lgs. fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

ART. 11– RECESSO PER GIUSTA CAUSA

Qualora taluno dei componenti dell'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'Affidataria siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica Autorità, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, il Dipartimento ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In ogni caso, il Dipartimento potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall'art. 38 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. In caso di sopravvenienze normative interessanti il Dipartimento che abbiano incidenza sulla prestazione dei servizi, lo stesso Dipartimento potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Affidataria con lettera raccomandata a/r. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente punto, l'Affidataria ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

ART.12- DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

E' fatto divieto all'affidataria di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate dall'art.116 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i., il presente contratto a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto xsi applicano le disposizioni di cui all'art.116 D.Lgs. citato.

L'affidataria può cedere i crediti derivanti dal contratto nelle modalità espresse dall'art.117 del D.Lgs. 163/2006, a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di appaltatore. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Dipartimento. Si applicano le disposizioni di cui alla legge n.52/1991: E' fatto altresì divieto all'Affidataria di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

L'Affidataria, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG n.5875058B39 al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i, nonché ad anticipare i pagamenti alla società mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'Affidataria medesima riportando il medesimo CIG.

In caso di inosservanza da parte dell'Affidataria degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto del Dipartimento al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

ART. 13 – RISOLUZIONE

Il Dipartimento si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Affidataria. In tal caso il Dipartimento avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Affidataria. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che il Dipartimento, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Affidataria con raccomandata a.r., nei seguenti casi:

- a) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Dipartimento;
- b) inadempimento o inesatto adempimento o adempimento oltre i termini previsti dal presente contratto;
- c) adempimento non conforme a tempi, modalità o forme previsti nel presente contratto;
- d) accertata esecuzione di parte del servizio in subappalto (non autorizzato);
- e) cessione parziale o totale del contratto;
- f) nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: obblighi derivanti da: rapporto di lavoro e responsabilità per infortuni e danni (articolo 6); obblighi di riservatezza (articolo 9); cauzione (articolo 7); penali e sospensione dei servizi (articolo 13).

In caso di risoluzione del contratto, l'Affidataria si impegnerà a fornire al Dipartimento tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere all'esecuzione dello stesso avvalendosi della facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che

hanno partecipato alla procedura di cottimo fiduciario, risultanti dalla relativa graduatoria, in base al combinato disposto degli articoli 297, comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originaria Affidataria in sede di offerta. In adempimento a quanto previsto dall'art. 135 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. il Dipartimento risolverà, altresì, il presente contratto nei casi e con le modalità ivi previste.

ART. 14 – VERIFICHE, PENALI E SOSPENSIONE DEI SERVIZI

Salvo ogni diversa modalità e momento di verifica che il Dipartimento intenderà disporre in corso d'opera e ferme in ogni caso le previsioni del capitolato tecnico, le prestazioni offerte dall'affidataria saranno oggetto di verifica di corrispondenza, adeguatezza, completezza e tempestività nella fornitura di tutti i singoli prodotti e servizi offerti con riferimento alle disposizioni del capitolato tecnico, alle previsioni dell'offerta tecnico-economica, alle previsioni del progetto esecutivo generale e dei singoli piani esecutivi semestrali e alle previsioni di altri documenti eventualmente definiti ed approvati in corso di rapporto,

Qualora i risultati siano giudicati non soddisfacenti, l'Affidataria è tenuta a provvedere agli adeguamenti relativi secondo le indicazioni del Dipartimento. Qualora l'Affidataria si rifiuti di provvedere, il Dipartimento applicherà la penale prevista nel successivo capoverso ed eventualmente si riserva di provvedere con altra Ditta, imputando i costi all'Affidataria stessa.

Nel caso di ritardi o scostamenti rispetto alla tempistica definita nel Capitolato e nell'Offerta Tecnica, alle previsioni del piano di lavoro, ovvero diversamente concordata con il Dipartimento, imputabili all'Affidataria, sarà applicata nei confronti di quest'ultima una penale di ____ (____/00) euro al giorno, ferma restando comunque la richiesta dei danni subiti dal Dipartimento.

La suddetta penale sarà trattenuta, a scelta del Dipartimento, dallo stato di avanzamento successivo al verificarsi dell'inadempimento o dalla fidejussione, fatta salva, in ogni caso, la facoltà per il Dipartimento di risolvere il contratto stesso e salvo il risarcimento dei maggiori danni subiti a causa del ritardo.

L'Affidataria non può sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con il Dipartimento. L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell'Affidataria costituisce inadempimento contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa. In tal caso il Dipartimento procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell'Affidataria per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dal Dipartimento e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

Il Dipartimento potrà sospendere in qualsiasi momento, per comprovati motivi, l'efficacia del contratto stipulato con l'Affidataria, per periodi non superiori a nove mesi, dandone

comunicazione scritta alla stessa. In conseguenza dell'esercizio della facoltà di sospensione, nessuna somma sarà dovuta all'Affidataria.

ART. 15- OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La Affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 Agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto

L'Appaltatore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione al Dipartimento e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Stazione Appaltante.

L'Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Dipartimento verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata legge.

L'Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto.

Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22 dicembre 2010, l'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/ stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto corrente dedicato, nonché ad anticipare i pagamenti all'Affidataria mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato dell'Affidataria medesima riportando il CIG dalla stessa comunicato

ART. 16 - MODALITA' DI PAGAMENTO

Il corrispettivo a favore di _____verrà erogato con le seguenti modalità:

- 90% dell'importo contrattuale ripartito in rate trimestrali posticipate, il cui importo sarà determinato in relazione alle attività effettivamente svolte nel trimestre di riferimento;
- 10% dell'importo contrattuale a saldo.

I pagamenti di cui al 90% dell'importo contrattuale saranno disposti su presentazione, e previa positiva valutazione, della seguente documentazione, timbrata e siglata in ogni pagina e firmata per esteso all'ultima pagina dal legale rappresentante:

- relazione tecnica sull'attività svolta contenente la descrizione delle attività realizzate e l'indicazione del gruppo di lavoro impiegato per il periodo di riferimento con l'indicazione delle attività svolte da ogni componente;
- i prodotti realizzati nel periodo di riferimento del pagamento;
- una tabella indicante le giornate/uomo impiegate, partitamente per ognuna delle professionalità, così come proposto in sede di offerta economica, e l'avanzamento delle prestazioni in relazione a quanto previsto nella stessa offerta economica/piano di lavoro per il periodo di riferimento.

Le fatture relative ai predetti pagamenti, corredate dalla documentazione sopraelencata, dovranno essere presentate da _____ entro venti giorni successivi al periodo a cui si riferiscono.

Il pagamento del saldo, a favore di _____, sarà disposto su presentazione e previa positiva valutazione della seguente documentazione, siglata e timbrata in ogni pagina e firmata per esteso all'ultima pagina dal legale rappresentante:

- relazione finale sull'attività svolta contenente la descrizione delle attività realizzate e l'indicazione del gruppo di lavoro impiegato per il periodo di riferimento in relazione a quanto previsto nell'offerta tecnica/economica/piano di lavoro;
- tutti i prodotti realizzati nell'intero periodo di svolgimento del servizio in relazione a quanto previsto nell'offerta tecnica/piano di lavoro;
- una tabella con l'indicazione delle giornate/uomo complessivamente impiegate per ciascuna delle professionalità utilizzate nell'intero periodo di svolgimento del servizio, in relazione a quanto previsto nell'offerta economica/piano di lavoro.

La liquidazione di ogni importo avverrà a seguito del ricevimento della fattura, redatta nei modi di legge, emessa dall'Affidataria previa positiva valutazione da parte del Dipartimento della documentazione descritta ai punti precedenti.

Al pagamento delle spese sostenute dall'affidataria è delegato il Fondo di Rotazione del ministero dell'Economia e delle Finanze –IGRUE- previa richiesta di erogazione da parte della Struttura di gestione finanziaria del Progetto GoL del Ministero della Giustizia.

Il pagamento sarà effettuato entro 60 gg. solari dalla data di esigibilità della fattura. Esso è in ogni caso subordinato alla disponibilità delle risorse nazionali presso il fondo di Rotazione e quindi l'amministrazione non potrà essere ritenuta responsabile dei ritardi che potrebbero verificarsi nella liquidazione delle fatture dovuti alla mancata disponibilità delle citate risorse.

Per la liquidazione delle fatture si applica quanto previsto dall'art.4 del DPR n.207/2010.

In particolare la liquidazione delle fatture è subordinata all'esito positivo della verifica di regolarità contributiva che il Dipartimento effettuerà mediante acquisizione presso i competenti uffici del Documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Ove il DURC acquisito dovesse risultare irregolare, il Dipartimento procederà ai sensi dell'art.4, comma 2 del DPR n.207/2010. In ogni caso, trova applicazione la disposizione di cui all'art.4, comma 3 del DPR citato.

La liquidazione delle fatture di importo superiore a euro 10.000,00 (IVA compresa) è inoltre subordinata all'esito positivo delle verifiche previste dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze n.40 del 18 gennaio 2008 (Modalità di attuazione dell'articolo 48-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni). Nel caso risulti un inadempimento a carico del beneficiario all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, il Dipartimento applicherà quanto disposto dall'art.3 del citato decreto di attuazione;

I pagamenti avverranno mediante accredito su conto corrente bancario dedicato codice IBAN _____ acceso presso _____ intestato all'Affidataria. Tale modalità di pagamento, nonché il numero del conto e le coordinate bancarie, dovranno sempre essere indicate sulle fatture.

Ciascuna fattura dovrà recare il riferimento al presente contratto e dovrà riportare il il Codice Identificativo di Gara (CIG 5875058B39) e il Codice Unico di Progetto (CUP J55F12000140001).

Il Dipartimento si riserva la facoltà di recedere unilateralmente in tutti i casi in cui le transazioni non avvengano secondo le modalità sopra indicate.

Ai sensi dell'art.3 della legge 9 ottobre 2002 n.23 viene esclusa la corresponsione degli interessi moratori nel caso in cui il ritardo derivi da fatti non imputabili all'Amministrazione.

ART. 17 –MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Per lo svolgimento delle varie azioni connesse al raggiungimento degli obiettivi, l'Affidataria dovrà rispettare la tempistica formulata nell'offerta e le eventuali ulteriori prescrizioni della Committente.

In ogni caso l'Affidataria dovrà formulare, entro 10 giorni a decorrere dalla data di acquisto dell'efficacia del presente contratto, un Piano di lavoro generale contenente, tenuto conto di tutto quanto richiesto dal capitolato tecnico e proposto nell'offerta tecnica richiamata all'art.3, la pianificazione di dettaglio delle attività da realizzare nell'intero periodo contrattuale, articolate in relazione agli obiettivi indicati, ai diversi target di destinatari da coinvolgere,, le metodologie adottate; l'indicazione dei risultati attesi, gli indicatori di riferimento individuati, nonché il planning temporale e dei costi per le singole attività; la descrizione del gruppo di lavoro previsto (nominativi, professionalità messe in campo, esperienza, giornate/uomo previste per ciascun componente del gruppo di lavoro); le modalità di organizzazione e governo del progetto e di interrelazione con il committente Dipartimento della funzione pubblica.

Sulla scorta di tale Piano di lavoro generale dovranno altresì essere predisposti e consegnati i Piani esecutivi semestrali, che dovranno contenere gli elementi di maggiore dettaglio delle attività da realizzare nel semestre di riferimento. All'interno dei piani semestrali dovrà essere quantificato, relativamente ad ogni prodotto o servizio, l'onere economico di riferimento

Detti piani semestrali dovranno essere consegnati con anticipo di almeno venti giorni rispetto all'inizio del periodo di riferimento, salvo il primo, che dovrà essere consegnato entro lo stesso termine previsto per la presentazione del Piano di lavoro generale.

Il Progetto esecutivo generale e i piani di lavoro semestrali saranno formalmente approvati dal Dipartimento entro 10 giorni dalla ricezione degli stessi. Qualora il Piano generale o i piani semestrali presentati risultino inadeguati o insufficienti, l'Affidataria dovrà conformarsi alle indicazioni formulate dal Dipartimento entro 10 giorni dalla comunicazione delle stesse.

Nel caso in cui, in fase di realizzazione, occorranو variazioni significative nei termini di progetto (non costituenti inadempimento), il progetto di lavoro di cui sopra sarà tempestivamente aggiornato e ripresentato da parte dell'aggiudicatario.

ART. 18 – GRUPPO DI LAVORO

Il Gruppo di lavoro indicato dall'Affidataria in sede di offerta non potrà essere modificato senza il preventivo consenso del Dipartimento.

Qualora l'Affidataria, durante lo svolgimento del servizio, si trovi nella necessità di sostituire uno o più componenti del Gruppo di lavoro, dovrà preventivamente richiedere l'autorizzazione al Dipartimento, indicando i nominativi e le referenze delle persone che intende proporre in sostituzione di quelli indicati al momento dell'offerta. I nuovi componenti dovranno, in ogni caso, possedere requisiti equivalenti o superiori a quelli delle persone sostituite, da comprovare mediante la presentazione di specifica documentazione.

ART. 19 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E REFERENTE

Ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è stato individuato nella Dott.ssa Anna Maria Ambrosini, Direttore *pro tempore* del Servizio per la partecipazione dei cittadini dell'Ufficio per la modernizzazione delle pubbliche amministrazioni presso il Dipartimento, il Responsabile del Procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione del servizio, mentre l'Affidataria indicherà un proprio rappresentante definito Referente.

In caso di sostituzione del Responsabile Unico del Procedimento o del Referente, la parte che procede in tal senso deve darne comunicazione scritta, anche a mezzo fax, all'altra parte.

ART. 20 – PROPRIETA' DELLE RISULTANZE DEL SERVIZIO

I diritti di proprietà e/o utilizzazione e sfruttamento economico di tutti gli elaborati, su carta o diverso formato, realizzati dall'Affidataria nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente Servizio, rimarranno di titolarità esclusiva del Dipartimento,

che potrà, quindi, disporre, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale. Detti diritti, ai sensi della normativa sulla protezione del diritto d'autore, devono intendersi ceduti, acquisiti e/o licenziati in modo perpetuo, illimitato e irrevocabile.

L'Affidataria si obbliga espressamente a fornire al Dipartimento tutta la documentazione e il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di tali diritti di titolarità esclusiva nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore del Dipartimento in eventuali registri od elenchi pubblici.

ART. 21 – OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL’AFFIDATARIA

Sono a carico dell'Affidataria, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi. L'Affidataria si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Affidataria, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'Affidataria non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti del Dipartimento. L'Affidataria si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Dipartimento da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

L'Affidataria si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Dipartimento, nonché a dare immediata comunicazione al Dipartimento di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto. Il Dipartimento si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L'Affidataria si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. L'Affidataria è tenuta a comunicare al Dipartimento ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire al Dipartimento entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

Oltre a quanto stabilito in precedenza, sono a totale carico dell'Affidataria, senza dar luogo ad alcun compenso aggiuntivo a nessun titolo, i seguenti oneri e obblighi:

- tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la fornitura del Servizio;
- la ripetizione di quei Servizi oggetto del presente contratto che a giudizio del Dipartimento non risultino eseguiti a regola d'arte;
- l'obbligo di segnalare per iscritto immediatamente al Dipartimento ogni circostanza o difficoltà relativa alla realizzazione di quanto previsto;

- per tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui il personale utilizzato dall’Affidataria verrà a conoscenza nello svolgimento del Servizio che devono essere considerati riservati e coperti da segreto. In tal senso la Affidataria si obbliga ad adottare con i propri dipendenti e consulenti tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e/o documentazione.

22 – REVISIONE DEI PREZZI

Il prezzo del contratto è soggetto a revisione da effettuarsi ai sensi dell’art.115 del d.lgs.163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni con la periodicità di 12 mesi.

ART. 23 - DOMICILIO LEGALE SOCIETA’ AFFIDATARIA

Ai fini del presente contratto, la Società Affidataria elegge domicilio legale a _____.

ART. 24 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali raccolti, ivi compresi quelli inerenti gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge n. 136/2010, verranno trattati esclusivamente ai fini del presente affidamento.

L’informativa completa di cui all’articolo 13 del citato D.Lgs., cui si rimanda, forma parte integrante e sostanziale del presente incarico.

ART. 25 - FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia dovesse sorgere tra il Dipartimento e la Affidataria in merito all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto sarà deferita all’Autorità Giudiziaria, foro di Roma, con esclusione della competenza arbitrale.

ARTICOLO 26 – RINVIO

Per tutto quanto non contemplato nel presente contratto si fa espresso riferimento a quanto previsto in materia dalla vigente legislazione nazionale e comunitaria. Le parti stipulanti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

PER LA AFFIDATARIA

PER IL DIPARTIMENTO

L'UFFICIALE ROGANTE

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 del codice civile, le parti espressamente accettano le clausole contrattuali di cui agli articoli: 2- Obbligatorietà del contratto; 5- Importo contrattuale; 8- Possibilità di suddivisione del servizio, inammissibilità delle varianti, subappalto; 9- Cauzione; 10- Recesso; 11- Recesso per giusta causa; 13- Risoluzione; 14- Verifiche, penali e sospensione dei servizi; 15- Modalità di pagamento; 17- Gruppo di lavoro; 19 – Proprietà delle risultanze del servizio; 20 – Altri oneri e obblighi per la Affidataria; 24 – Foro competente.

PER LA AFFIDATARIA

PER IL DIPARTIMENTO

L'UFFICIALE ROGANTE